




PARCO OGLIO NORD
Piazza Garibaldi 15 - 25034 Orzinuovi (BS)

LA FORESTA FLUVIALE DELLA VALLE DELL'OGLIO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DI RIFORESTAZIONE, DI RIPRISTINO
DEI CORRIDOI ECOLOGICI E DI FRUIZIONE



Progetto Definitivo Esecutivo

Elaborato

Schema di contratto

Tavola n°:

L.2

Ns. Rif.

14N08

Data:

Febbraio 2014

Scala:

Dim. Foglio:

Timbro e firma:



RESPONSABILE TECNICO:

Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Massimo SARTORELLI



Via Repubblica n.1
21020 - Varano Borghi (VA) -IT
tel.: +39 0332.961097
fax: +39 0332.961162
massimo.sartorelli@bluprogetti.eu

**LA FORESTA FLUVIALE DELLA VALLE DELL'OGLIO
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DI
RIFORESTAZIONE, DI RIPRISTINO DEI CORRIDOI
ECOLOGICI E DI FRUIZIONE**

PARCO OGLIO NORD

Piazza Garibaldi 15 - 25034 Orzinuovi (BS)

* * * * *

CUP:..... / CIG:.....

COMMITTENTE: PARCO OGLIO NORD

IMPRESA: -

	Importo a base di gara	Importo del contratto
Importo lavori da sottoporre a ribasso	81.100,84
Oneri per la sicurezza	10.784,67	10.784,67
Importo incidenza manodopera	37.937,84	37.937,84
Totale importo lavori	129.823,35

Estremi di aggiudicazione: determina n. -

Il giorno presso gli uffici di Orzinuovi (Bs)
del Parco Oglio Nord - siti in p.zza Garibaldi, 150

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. ____ in data _____,
è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi
di “LA FORESTA FLUVIALE DELLA VALLE
DELL’OGLIO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE,
DI RIFORESTAZIONE, DI RIPRISTINO DEI
CORRIDOI ECOLOGICI E DI FRUIZIONE” per un

importo dei lavori da appaltare di Euro 129.823,35 di cui Euro 81.100,84.=. oggetto dell'offerta mediante prezzi unitari, Euro 10.784,67.=. per oneri per la sicurezza, ed Euro 37.937,84.=. per importo manodopera, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito alla procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con Determina Dirigenziale n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _____ per il prezzo complessivo di Euro _____.= di cui Euro _____.= per lavori ed Euro 10.784,67.=. per oneri per la sicurezza, ed Euro 37.937,84.=. per importo manodopera, in seguito all'offerta a prezzi unitari.

TRA:

Il signor nato a (..) il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco Regionale Oglio Nord, P.IVA 02879450985 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante" che rappresenta nella sua qualità di,

E:

il Sig. _____
legale rappresentante dell'Impresa _____
con sede in _____ che
agisce nella qualità di impresa appaltatrice in forma
singola/associata di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "appaltatore".

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____.=
(-) di cui:
a)- Euro _____.= per lavori a corpo ;
b)- Euro 10.784,67=. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo;
c)- Euro 37.937,84.=. per importo manodopera.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, D.lgs 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs 163/2006.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del d.P.R. 207/2010.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro _____.=.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,

compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.lgs 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,

non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. Le funzioni di Direttore Tecnico di Impresa e di Direttore Tecnico di cantiere sono attribuite al Geom.

L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni voce di prezzo di cui è composto l'elenco prezzi, secondo l'effettiva quantità eseguita.
3. La contabilizzazione di un prezzo a corpo verrà eseguita una volta ultimata la lavorazione/opera corrispondente al prezzo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del D.lgs 163/2006.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione pari al 10%, così come previsto già nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo superiore a Euro 50.000,00.= (cinquantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50%

- di cui all'articolo 4. del d. P.R. 207/2010, ed al netto dell'anticipazione del 10% di cui al punto precedente;
3. L'ultima rata di acconto, al netto delle ritenute di legge verrà pagata all'emissione dello stato corrispondente al finale.
 4. La rata di svincolo delle ritenute di legge, pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, sarà corrisposto all'impresa solamente a seguito della redazione del certificato di collaudo provvisorio previa stipula di polizza fidejussoria equivalente, con validità 24 mesi dalla data del certificato di collaudo.
 5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142, 143 e 144 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

m) Inadempimento alle norme in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;

n) Inadempimento al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico degli appalti regionali approvato con DGR 1644/2011 che allegato forma parte integrante del presente Contratto.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, è esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 241 del D.lgs 163/2006.

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, si indica quale esclusivo Foro competente quello di Milano.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 del d.P.R. 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento dei lavori è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 18. Adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n.136).

1. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità

dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente affidamento è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore ha delegato, ai sensi del D.Lgs 81/2008, il _____ per l'attuazione delle misure di sicurezza contro gli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nel cantiere oggetto del presente contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.lgs 163/2006 e dall'art.170 del d.P.R. N.207 del 2010, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. Il contratto tra l'appaltatore e di il subappaltatore, pena la nullità dello stesso, dovrà contenere gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto (ridotto del 50 per cento secondo quanto previste dall'art. 40 comma 7 del D.lgs 163/2006 qualora ricorrano i necessari requisiti).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di cui all'art.129 del D.Lgs 163/06 e all'art.125 del d.P.R. n.207/2010 e s.m. che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (CAR), verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, polizza numero _____ rilasciata da _____:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____)

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

2. Per tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa Aggiudicataria dei lavori dichiara che:

- il proprio N° di codice fiscale è: _____
- il proprio N° di partita IVA è: _____

- la posizione assicurativa INAIL è: _____
- la posizione assicurativa INPS è: _____
- la posizione assicurativa Cassa Edile è: _____
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. sono:
n. _____ di iscrizione _____ data di
iscrizione _____
- il proprio domicilio fiscale
è: _____

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs 163/2006 e il regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Le spese di riproduzione dei documenti che fanno parte del presente contratto si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, tra cui il capitolato speciale d'appalto,

l'elenco prezzi unitari offerto dall'Impresa in sede di gara, piano di sicurezza, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma, e gli elaborati grafici progettuali;

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto

Orzinuovi,

L'IMPRESA

.....

x IL PARCO OGLIO NORD

.....